

STATUTO

**BUCANEVE COOP. SOCIALE A
R. L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARDI PR VIA ARANDORA STAR 11

Numero REA: PR - 165413

Codice fiscale: 01595580349

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Rep. 9.352/1.848
"BUCANEVE - cooperativa sociale a responsabilità limitata"

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Denominazione, sede, durata e norme applicabili

E' costituita con sede nel Comune di Bardi, la società cooperativa di solidarietà "BUCANEVE - cooperativa sociale a responsabilità limitata".

La società ha la durata seguente: dal giorno della costituzione sino 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Alla cooperativa, per quanto previsto dal libro V, titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO SECONDO

SCOPI - OGGETTO SOCIALE

Art. 2

Scopi e oggetto sociale

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta di bisogni di persone disabili e con ritardi di apprendimento.

La società, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità e cooperazione.

Essa si propone la promozione, realizzazione e gestione di iniziative tendenti al recupero socio-occupazionale e psico-fisico di persone con difficoltà di inserimento nella vita sociale, indipendentemente dal grado e dal tipo di handicap.

La cooperativa non intende conseguire fini di lucro, né basare le proprie risorse economiche sulla attività produttiva, ma sui contributi di enti pubblici o privati e dall'esecuzione di attività manuali di tipo artigianale (cucina, pasticceria, decorazioni, stampa, tessitura, falegnameria, rilegatoria) e altre attività sia di produzione sia di commercio, operando in tutti i settori per il conseguimento del preminente scopo sociale che è quello dell'assistenza, della riabilitazione, dell'avviamento lavorativo e della socializzazione delle persone in difficoltà.

La cooperativa può organizzare attività culturali, ricreative, sportive, di animazione indirizzate a favore degli handicappati e promuovere ogni iniziativa di autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.

La Cooperativa può inoltre:

- svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione del progetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

- raccogliere beneficenze e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

- compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse beneficiando delle provvidenze messe a disposizione delle leggi vigenti.

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto forma di qualsiasi forma in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività,, dare adesioni ad enti

ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare- in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quelle degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche a favore di non soci ed avvalendosi pure delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

TITOLO TERZO

SOCI

Art. 3

Numero, requisiti e tipologia

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci della cooperativa:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all' ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente;

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla cooperativa, a norma dell' art. 4 della legge 31.01.92 n° 59 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperazione sociale, anche soci, denominati soci sovventori, che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa, ma partecipano alla costituzione dei fondi di cui al settimo comma dell' articolo precedente.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In ogni caso non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini.

Art. 4

Ammissione e obblighi

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

- a) nome, cognome, data di nascita e domicilio;
- b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall' articolo precedente;
- c) i motivi della richiesta, le modalità con cui intende perseguire lo scopo mutualistico e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- e) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- f) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il consiglio di amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni. Sull'accoglimento della domanda decide il consiglio di amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che su l'istanza si pronunci l'assemblea. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto ad uniformarsi, disponendo l'ammissione entro i successivi sessanta giorni.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire agli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere degli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio di amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte ed attenersi a quanto disposto dalle lettere b) e c) limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 5 **Perdita della qualità**

La qualità di socio si perde:

- 1. per morte, recesso ed esclusione se il socio è persona fisica;
- 2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 6 **Recesso**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 3;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta però al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presunto statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7 **Esclusione**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal consiglio di amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenta dissidi o disordini fra i soci.

Nei casi indicati nelle lettere b) e c) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che perduri l'inadempienza.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8

Eredi

Agli eredi o legatari del socio defunto, al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura mai superiore all'ammontare versato.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

In ogni caso il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 cod. civ.

Art. 9

Rimborso della quota

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10

Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a € 51,64 (cinquantuno/64) né superiore al limite stabilito dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da quote nominative ciascuna dal valore nominale di € 258,20 (duecentocinquantotto/20), destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto.

Art. 11

Divieto di distribuzione delle riserve

Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento della stessa.

Art. 12

Quota Sociale

La quota sociale sottoscritta dovrà essere versata nei tempi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno, o a vincolo, o cedute a terzi e ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

La trasferibilità delle quote dei soci sovventori è subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale versano alla cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall' assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie.

Art. 13

Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa in vigore.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa stessa, dei soci e della comunità locale.

I residui attivi dei bilanci saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità prevista dalla legge;
- c) l' eventuale rimanenza alle riserve straordinarie.

Considerata la particolare natura dell' oggetto sociale, nel massimo ossequio al primo requisito mutualistico nessun dividendo potrà essere destinato ai soci come remunerazione, sotto qualsiasi forma, del capitale sociale effettivamente versato.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote degli altri soci.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui al punto c), la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta al fondo di riserva ordinaria detratta la quota di cui al punto b).

Art. 14

Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO QUINTO ORGANI SOCIALI

Art. 15

Tipologie di organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea.

Art. 16

Decisioni dell'Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina, ove prevista, del Collegio Sindacale;

d) l'approvazione dei regolamenti interni ivi compreso quello adottato a norma della legge n.142/01;

e) la modificazione dell'atto costitutivo;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) l'eventuale definizione di un piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dalla legge n.142/01.

Tutte le decisioni sono assunte mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedono.

Inoltre l'assemblea può sempre essere convocata quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal collegio sindacale, se nominato con l'indicazione degli oggetti da trattare. In questi due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo.

Art. 17

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi, insieme all'ordine del giorno, con lettera raccomandata spedita ai soci, recapitata a mano mediante rilascio di ricevuta o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso suddetto può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui sopra qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero consiglio di amministrazione e il collegio sindacale se nominato.

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 18

Validità dell'Assemblea

Le assemblee, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 19

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sulle materie previste dai punti e) ed f) dell'art.16 del presente statuto, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dei soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Tale dichiarazione deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

È vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

Art. 20

Votazioni

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.
Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 21

Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona eletta dall'assemblea.

La nomina del segretario sarà fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da un notaio ove previsto dalla legge.

Art. 22

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a undici membri eletti fra i soci dell'assemblea, che ne determina il numero.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci della cooperativa.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I consiglieri eleggono tra loro un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea ed eventualmente un vice presidente ed un consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

Art. 23

Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci o amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado incluso.

Nelle votazioni palesi e segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 24

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può anche istituire sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza, deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai suoi soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromet-

tere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso consiglio se non dall'assemblea.

Il consiglio può nominare un direttore o comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'assemblea con apposito regolamento.

Art. 25

Rappresentanza della società

La firma e la legale rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano al Presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente se nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negozia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 26

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale, nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non soci.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto di nomina, per l'intera durata del loro incarico.

I sindaci durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono sempre rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale, se previsto per legge o se comunque nominato dall'assemblea, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

I sindaci hanno infine tutti gli obblighi ed i doveri stabiliti dalla legge. I membri del Collegio sindacale, quando previsto o nominato, devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 27

Scioglimento della società

In caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita negli articoli precedenti, nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso, nell'ordine, ai soci sovventori ed agli altri soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31/01/1992.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28

Regolamenti

Il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo della società, nonché i rapporti tra i soci e la cooperativa, potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti interni da compilarsi da parte del consiglio di amministrazione, da approvarsi dall'assemblea e vincolanti per tutti i soci.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 29
Rinvio

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.
In particolare, le norme del presente statuto in materia di socio sovventore sono da considerarsi comunque soggette alle eventuali limitazioni derivanti dalla normativa in tema di cooperazione sociale, e di conseguenza, in tutto o in parte inefficaci qualora con essa incompatibili.

Art. 30
Clausole inderogabili

Le clausole mutualistiche del presente atto sono inderogabili e debbono essere di fatto osservate.
F.ti: Antonia Basini - Mattia Condemi notaio.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA AUTORIZZAZIONE N. 28063/89 ESTESA CON NOTA 6616/200 DEL 12/07/2000 DEL MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PARMA.

ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI PARMA IN DATA 7 APRILE 2005

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N. 445/2000.